



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI LECCE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	IORELLA	MARIO	Presidente
☐	GARGANO	SAVERIO	Relatore
☐	DI MATTINA	DOMENICO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1226/14
depositato il 11/07/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920140 TARES 2013
contro:

difeso da:

SANCES MATTEO
PIAZZA A. MORRONE, 27 73100 LECCE LE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1226/14

UDIENZA DEL

10/02/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

621/02/15

PRONUNCIATA IL:

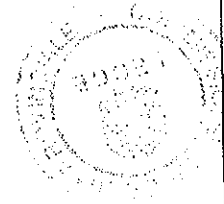
10.02.2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06.03.15

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
STEFANO MARRA
Collaboratore Tributario



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 11/07/2014, la S. D. _____ rappresentata e difesa dall'Avv. _____, impugnava la cartella di pagamento n. 059 2014 _____ 04 emessa da _____ spa per conto del C _____ in materia di TARES per l'anno 2013.

La ricorrente eccepiva in primo luogo la violazione dell'art. 14, comma 4, del D.L. n. 201/2011, introduttivo della TARES, rientrando la spiaggia tra i beni non tassabili, eccepiva, inoltre, sia la violazione dell'art. 14, commi 15 e 24, dello stesso D.L. poiché il C _____ non aveva operato la riduzione della tariffa per uso stagionale e sia l'errato computo della stessa poiché non aderente ai criteri stabiliti dall'art. 14, comma 24, di determinazione della tariffa giornaliera.

Chiedeva, pertanto, in via principale revocarsi la cartella di pagamento ed in subordine previa disapplicazione del regolamento TARES la riduzione dell'importo della tassa in misura pari ad un terzo ed il ricalcolo su base giornaliera.

Con controdeduzioni depositate in atti in data 28/10/14 il c _____ di _____ nel confermare la validità e legittimità della cartella di pagamento, chiedeva rigettarsi il ricorso.

MOTIVI DELLA SENTENZA

Il ricorso è parzialmente fondato.

In ordine ai rapporti con l'ente impositore, sul primo motivo di ricorso il Collegio non può condividere la pretesa della ricorrente per la quale *"durante il periodo estivo la presenza di ombrelloni e sdraio è inidonea a far considerare il bene come potenzialmente produttivo di rifiuti attese, peraltro, le finalità di frequentazione della stessa da parte degli utenti"*.

La normativa vigente prevede che tra i locali ed aree che non possono produrre rifiuti, per la natura delle loro superfici, rientrano solo quelli situati in luoghi impraticabili, interclusi o in stato di abbandono.

Sulla eccezione subordinata, pur riconoscendo che l'intera superficie debba essere tassata in relazione all'effettiva destinazione (facendo il distinguo tra spiaggia, locale bar — area adibita a veranda/gazebo, ecc.), va riconosciuto che si è in presenza di



situazioni che obiettivamente possono portare ad una minore utilizzazione del servizio.

Il ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 14, commi 15 e 24 del D.L. n. 201/2011 per illegittimità del calcolo della tassa in base a tariffa giornaliera, come disciplinato da tali norme, è manifestamente fondato.

Infatti, in tema di tributo comunale sui rifiuti e servizi prodotti dagli utenti temporanei di locali ed aree pubbliche, per la determinazione della misura della tariffa, il suddetto art. 14, comma 24 stabilisce che: *"per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare"*.

In relazione alla fattispecie concreta trova accoglimento la richiesta riduzione dell'imposta, attesa la oggettiva stagionalità dell'attività.

È notorio, infatti, che le attività stagionali debbano essere esercitate non soltanto in conformità della licenza rilasciata, ma per l'esatto periodo indicato nella licenza che, nel caso de quo, è inferiore a 183 giorni.

Sulla base di quanto sopra, la tassa, rapportata alla superficie occupata, è dovuta non per l'intero anno solare, ma per i giorni di effettiva occupazione.

Sul punto si è pronunciata questa stessa sezione con la sentenza n. 368/02/11 del 30.06.2011, con sentenza n. 104/02/13 e con sentenza n. 2150/02/14 del 27.05.2014 le quali statuiscano che: *"ferma restando la tassabilità dell'intera superficie va riconosciuto che si è in presenza di situazioni che obiettivamente possono portare ad una minore utilizzazione del servizio"*.

Lo stesso regolamento TARES del C _____ di _____, all'art. 21, prevede il pagamento del tributo giornaliero, ma lo fa con una maggiorazione pari al 100% della tariffa.

A parere di questo Collegio tale maggiorazione appare, però, contraria alle finalità stabilite dalla normativa in materia penalizzando, di fatto, chi si trova in situazioni che portano ad una minore produzione di rifiuti ed una minore utilizzazione del servizio.

Per questi motivi, in virtù del potere di cui gode questo Collegio il quale può in qualsiasi momento disapplicare un regolamento o un atto generale che ritenga illegittimo, quando lo stesso esplica effetti sulla pretesa tributaria del Comune, come disposto dall'art. 7, co. 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che stabilisce: *"Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale*



rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente", dispone la disapplicazione del regolamento comunale del C. / di / relativamente alla parte in cui (art. 21) nello stabilire le modalità di applicazione della tariffa giornaliera ne prevede una maggiorazione pari al 100%.

Sulla scorta dei principi suesposti, la superficie complessiva deve essere soggetta a tassazione applicando la tariffa giornaliera maggiorata di un più equo 50% anche in considerazione delle precedenti pronunce di questa stessa sezione in materia.

Sulla scorta dei principi su esposti la superficie complessiva deve essere assoggettata a tassazione per l'importo di euro 1.524,00 risultante dal prodotto delle singole superfici tassabili per le rispettive tariffe giornaliere, maggiorate del 5% (trib. Igiene amb.), per il n. dei giorni (107) , con una maggiorazione del 50%.

Sul punto si osserva che l'Ordinanza balneare della Regione Puglia valida per l'anno 2013 prevede un periodo obbligatorio di apertura degli stabilimenti balneari dal quarto sabato del mese di maggio alla seconda domenica del mese di settembre.

Sussistono fondati motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso, ridetermina la tassa dovuta dalla ricorrente in euro 1.524,00. Spese compensate.

Lecce, 10 febbraio 2015

Il Giudice Estensore
Saverio Gargano



Il Presidente
Dott. Mario Fiorella